



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE

8/2021 sovraind

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da CLEMENTI ANDREA in data 14-5-2021, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: il predetto è lavoratore dipendente; il suo indebitamento deriva dall'aver prestato garanzie , personali e reali, per i finanziamenti richiesti ed ottenuti da società a responsabilità limitata di cui era socio;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta , allo stato, che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità del debitore alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni (o comunque le risorse attive, quali i redditi futuri) del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 (crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice); non è quindi rilevante , rispetto alla futura attività del liquidatore ed alla futura individuazione dell'attivo, la



“proposta” del debitore relativa alla entità della destinazione dei suoi beni ai debitori (proposta che il debitore formula, invece, nella procedura di accordo di sovraindebitamento o di piano del consumatore) ; la determinazione del fabbisogno mensile del debitore e della sua famiglia, inoltre, è riservata al Giudice;

ritenuto, nella fattispecie, che detto fabbisogno - a fronte di un reddito netto annuo dichiarato per il 2020 di circa € 40.375 (doc 24) - debba essere quantificato in € 2.700 mensili, per un totale annuo di € 32.400,00, corrispondente ai 4/5 della retribuzione netta , e cioè a quanto per legge escluso dalla liquidazione: rispetto al fabbisogno esposto nell’atto introduttivo, infatti (si veda in particolare pag 12 del ricorso) , si individuano voci di spesa riducibili, quali ad esempio il canone di locazione per l’università di un figlio ed almeno una parte di spese scolastiche ed extrascolastiche della figlia Emma, la quale usufruisce , per le sue specifiche esigenze, di una pensione di circa € 6000,00 annui e viene il resto assistita dalla madre , casalinga;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di CLEMENTI ANDREA (cf CLMNR66M05H294X)

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott. **Eleonora Monaldi**

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

FISSA

in € 2.700,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 18-5-2021

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

